PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 1° SETTEMBRE 2020

Disposizioni in materia di piani di risanamento

Con il presente Provvedimento vengono emanate le nuove disposizioni per l'applicazione del Regolamento Delegato (UE) N. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018 ("Regolamento delegato") che precisa i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento. La valutazione è funzionale all'identificazione degli enti cui può essere concessa la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata.

Il Regolamento delegato:

- prevede che la valutazione dell'impatto del dissesto di un ente avvenga sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo da considerarsi in due fasi successive: la valutazione qualitativa è utilizzata per confermare o meno i risultati ottenuti nella prima fase nel caso l'ente non superi la soglia quantitativa;
- concede alle autorità competenti la possibilità di esercitare alcune discrezionalità nazionali per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi da considerare;
- abroga e sostituisce i precedenti Orientamenti sull'applicazione di obblighi semplificati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE adottati dall'Autorità bancaria europea (EBA/GL/2015/16).

Con le nuove disposizioni la Banca d'Italia esercita alcune discrezionalità ad essa spettanti con riferimento alle banche meno significative e alle SIM e provvede a coordinarle con gli Orientamenti dell'EBA sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02), e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06), nonché con la Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02) (¹).

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente il precedente provvedimento adottato dalla Banca d'Italia in tema di piani di risanamento.

In conformità con quanto previsto dal proprio regolamento del 9 luglio 2019 – concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale – la Banca d'Italia ha sottoposto le disposizioni a consultazione pubblica e ha svolto un'analisi di impatto della regolamentazione. Non sono pervenuti commenti alla consultazione.

Roma, 1 settembre 2020

		IL GOVERNATORE
firma	1	

II COLUEDALATORE

Delibera 467/2020

⁽¹) La Banca d'Italia si è conformata agli Orientamenti citati con il provvedimento n. 193605 del 15 febbraio 2017 e alla Raccomandazione con il 10° aggiornamento (del 24 settembre 2018) della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008.

Disposizioni in materia di piani di risanamento

1. Premessa

Le disposizioni del Testo unico Bancario ("TUB"), Titolo IV, Capo 01-I e del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria ("TUF"), Titolo IV, Capo I-bis, disciplinano gli obblighi delle banche, delle SIM e delle capogruppo di gruppi bancari o di SIM di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo.

Le disposizioni sono integrate dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2019/348 (¹), nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02), e dagli Orientamenti emanati dall'Autorità Bancaria Europea sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

Con il presente provvedimento, adottato in forza degli artt. 69-quater, 69-quinquies, 69-decies e 69-undecies del TUB e 55-bis e 55-ter del TUF, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative del Titolo IV, Capo 01-I del TUB e del Titolo IV, Capo I-bis del TUF per la definizione del contenuto minimo dei piani di risanamento e per la previsione di modalità semplificate di redazione degli stessi.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- "SIM": le SIM di cui all'art. 55-bis del TUF;
- "ente": le banche o le SIM;
- "banche significative": le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ("RMVU");
- "banche meno significative": le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia ai sensi dell'RMVU;
- "Autorità di vigilanza": a seconda dei casi, la BCE o la Banca d'Italia, in armonia con il riparto di competenze previsto ai sensi dell'RMVU;
- "Regolamento delegato": il Regolamento delegato (UE) n. 2019/348, che specifica i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale: alle banche e alle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento individuali ai sensi dell'art. 69-*quater* del TUB e dell'art. 55-*ter* del TUF (²);

⁽¹) Che abroga le EBA/GL/2015/16 "Orientamenti sull'applicazione di obblighi semplificati di cui all'art. 4, par. 5 della Direttiva 2014/59/UE".

⁽²) Ai sensi dell'art. 69-quater, co. 2, TUB e dell'art. 55-ter, co. 1, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le banche e le SIM appartenenti a gruppi italiani, oppure sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall'Autorità di vigilanza.

- su base consolidata: alle capogruppo di gruppi bancari e alle capogruppo di gruppi di SIM tenute alla redazione di piani di risanamento di gruppo ai sensi dell'art. 69-*quinquies* del TUB e dell'art. 55-*ter* del TUF (³).

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al Titolo IV, Capo 01-I del TUB e al Titolo IV, Capo I-bis del TUF:

- richiesta di predisporre un piano di risanamento individuale ai sensi dell'art. 69-quater, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);
- richiesta di predisporre un piano di risanamento di gruppo ai sensi dell'art. 69-quinquies, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);
- provvedimenti ai sensi dell'art. 69-sexies, co. 3, TUB (termine: 90 giorni);
- provvedimenti ai sensi dell'art. 69-decies TUB (termine: 60 giorni).

5. Modalità ordinarie di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento

Le banche e le SIM che sono tenute alla redazione di un piano di risanamento, individuale o di gruppo, procedono alla sua redazione in conformità a quanto previsto dal TUB, dal TUF, dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075, nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02) e dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea, sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

Il piano di risanamento include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di businesse e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Il presente paragrafo non si applica alle banche e alle SIM per le quali l'Autorità di vigilanza abbia disposto la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata.

6. Piani di risanamento in forma semplificata

Il contenuto informativo minimo dei piani semplificati è conforme allo schema fornito in Allegato e include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di business e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

⁽³) Ai sensi dell'art. 69-quinquies, co. 2, TUB e dell'art. 55-ter, co. 2, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento di gruppo le capogruppo di gruppi bancari e le società di vertice di gruppi di SIM sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall'Autorità di vigilanza.

Fatto salvo quanto previsto al successivo periodo, possono adottare piani di risanamento in forma semplificata (⁴):

- le banche meno significative per le quali, ai sensi del Regolamento delegato, risulti un punteggio quantitativo inferiore alla soglia dello 0,25% (5);
- le SIM per le quali il punteggio quantitativo calcolato sulla base dei quattro indicatori di cui all'allegato II del Regolamento delegato, ponderati ciascuno al 25%, risulti inferiore alla soglia dello 14,3% (6).

In applicazione degli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, non possono in ogni caso adottare piani di risanamento in forma semplificata:

- a) le banche meno significative cui è comunicata la qualificazione di *high-priority* disposta dalla BCE (⁷);
- b) le altre banche meno significative e le SIM per le quali la Banca d'Italia, in applicazione degli altri criteri qualitativi previsti agli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, accerti con apposito provvedimento la probabile significatività dell'impatto del dissesto.

Le banche meno significative e le SIM di cui alle lett. a) e b) redigono i propri piani di risanamento secondo le modalità ordinarie (cfr. par. 5).

Entro il 15 gennaio di ogni anno, la Banca d'Italia comunica agli enti interessati:

- il rispettivo punteggio quantitativo quando superiore alla soglia prevista dalle presenti disposizioni e il conseguente obbligo di redigere i piani di risanamento secondo le modalità ordinarie;
- l'adozione dei provvedimenti di cui alla lett. b);
- l'eventuale venir meno della condizione di probabile significatività dell'impatto del dissesto e la conseguente estinzione dell'obbligo di redigere i piani di risanamento secondo le modalità ordinarie.

7. Obblighi di comunicazione e riesame

I piani di risanamento sono riesaminati e, se necessario, aggiornati:

- a) con cadenza annuale, dalle banche e dalle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento secondo le modalità ordinarie;
- b) con cadenza biennale, dalle banche e dalle SIM che abbiano adottato piani di risanamento in forma semplificata.

Il piano di risanamento aggiornato, ovvero l'attestazione che esso non necessita di aggiornamenti, è trasmesso all'Autorità di vigilanza entro il 30 aprile dell'anno in cui è effettuato il riesame.

Le banche e le SIM dotate di piani di risanamento in forma semplificata per le quali l'Autorità di vigilanza determini successivamente la necessità, ai sensi del Regolamento delegato e delle presenti disposizioni, di adottare un piano di risanamento in forma ordinaria, trasmettono alla

⁽⁴⁾ Per le banche significative la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata è determinata dalla BCE.

⁽⁵⁾ Art. 1, par. 2 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

⁽⁶⁾ Art. 3, par. 1 e 3 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

^{(&}lt;sup>7</sup>) La comunicazione è effettuata dalla Banca d'Italia entro il 15 gennaio di ogni anno.

stessa il piano aggiornato entro 120 giorni dalla data in cui è comunicato l'obbligo di redigere il piano secondo le modalità ordinarie.

Resta fermo l'obbligo di procedere al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in ogni caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa, o della situazione patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo. In questi casi, il piano aggiornato è trasmesso tempestivamente all'Autorità di Vigilanza.

8. Entrata in vigore e regime transitorio

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia.

In sede di prima applicazione, la Banca d'Italia effettua la comunicazione ed avvia i procedimenti per adottare i provvedimenti di cui al par. 6 entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le banche meno significative non qualificate *high-priority* tenute alla redazione del piano di risanamento in forma ordinaria in accordo alla comunicazione ricevuta, adeguano e trasmettono alla Banca d'Italia i propri piani entro il 31 dicembre 2020.

Piani di risanamento in forma semplificata: schema (1)

SOMMARIO

Parte 1: Sintesi degli elementi principali

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Sintesi della gestione del processo di risanamento in una situazione di crisi
- 1.3. Sintesi dell'analisi strategica
- 1.4. Sintesi del piano di comunicazione e dell'informativa al pubblico
- 1.5. Sintesi delle misure preparatorie
- 1.6. Variazioni relative all'ente/ al gruppo/ al piano di risanamento rispetto alle ultime informazioni fornite a riguardo all'Autorità di Vigilanza
- 1.7. Approvazione/aggiornamento del piano di risanamento

Parte 2: Gestione

- 2.1. Integrazione e coerenza con l'assetto generale
- 2.2. Elaborazione e approvazione dei piani di risanamento
- 2.3. Procedure di escalation
- 2.3.1. Escalation interna e processo decisionale
- 2.3.1.1. Ruolo e funzione delle persone coinvolte
- 2.3.1.2. Procedure da seguire
- 2.3.1.3. Tempi per l'assunzione della decisione relativa a quale opzione di risanamento adottare
- 2.3.2. Descrizione del funzionamento degli indicatori
- 2.4. Coerenza con il risk management framework complessivo

Parte 3: Analisi strategica

- 3.1. Descrizione dell'ente
- 3.1.1. Descrizione del rischio strategico
- 3.1.2. Interconnessioni legali
- 3.2. Opzioni di risanamento
- 3.2.1. Descrizione delle opzioni di risanamento
- 3.2.2. Azioni necessarie sul capitale e sulla liquidità
- 3.2.3. Mantenimento e/o ripristino dei fondi propri
- 3.2.4. Accesso al contingency funding
- 3.2.5. Riduzione del rischio e della leva finanziaria
- 3.2.6. Ristrutturazione volontaria del debito
- 3.2.7. Valutazione d'impatto
- 3.2.8. Valutazione dei rischi
- 3.2.9. Gli impedimenti sostanziali all'esecuzione del piano di risanamento
- 3.2.10. Gli impedimenti sostanziali all'attuazione delle opzioni di risanamento
- 3.2.11. Soluzioni ai potenziali impedimenti
- 3.2.12. Valutazione delle tempistiche previste per l'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento
- 3.2.13. Valutazione dell'efficacia delle opzioni di risanamento e dell'adeguatezza degli indicatori alla luce del profilo di rischio dell'ente
- 3.3. Indicatori del piano di risanamento (recovery indicators)
- 3.4. Scenari di stress finanziario

Parte 4: Piano di comunicazione

- 4.1. Comunicazione interna
- 4.2. Comunicazione esterna

Parte 5: Azioni preparatorie

⁽¹) Il presente Allegato fornisce indicazioni sui contenuti minimi attesi dei piani di risanamento in forma semplificata. Nei casi in cui alcune delle informazioni rilevanti ai fini dei piani di risanamento siano già state trasmesse all'Autorità di vigilanza, è sufficiente che il piano contenga una sintesi del contenuto di tali informazioni e un rinvio ai documenti con cui sono state fornite.

Parte 1 SINTESI DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI

Elencare in questa Parte gli elementi principali del piano di risanamento, includendo le seguenti informazioni:

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Sintesi della gestione del processo di risanamento in una situazione di crisi
- 1.3. Sintesi dell'analisi strategica
- 1.4. Sintesi del piano di comunicazione e dell'informativa al pubblico
- 1.5. Sintesi delle misure preparatorie
- 1.6. Variazioni relative all'ente/ al gruppo/ al piano di risanamento rispetto alle ultime informazioni fornite a riguardo all'Autorità di Vigilanza
- 1.7. Approvazione/aggiornamento del piano di risanamento

Elencare gli organi/soggetti che hanno approvato (se del caso, aggiornato) il piano e la data di approvazione definitiva.

Parte 2 GOVERNANCE

2.1. Integrazione e coerenza con l'assetto generale

Descrivere come il piano si integri nella *corporate governance* dell'ente o del gruppo e nel *risk* management framework complessivo e indicare esplicitamente le ragioni per cui il piano è considerato coerente con l'assetto generale del processo di gestione dei rischi.

2.2. Elaborazione e approvazione dei piani di risanamento

Descrivere le politiche e le procedure relative alla redazione e all'approvazione dei piani di risanamento (ad es. soggetti e strutture responsabili per l'elaborazione, aggiornamento, revisione, approvazione e attuazione del piano di risanamento). In particolare, fornire esplicita attestazione del fatto che il piano di risanamento è stato valutato e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'ente o della capogruppo responsabile per la sottoposizione del piano all'Autorità di Vigilanza.

2.3. Procedure di escalation

2.3.1. Escalation interna e processo decisionale

Descrivere la procedura interna di intensificazione graduale degli interventi e il processo decisionale adottato qualora gli indicatori adottati raggiungano le soglie prestabilite per l'avvio e la scelta dell'opzione di risanamento da applicare in risposta alla situazione di tensione che si è manifestata.

2.3.1.1. Ruolo e funzione delle persone coinvolte

Includere in questo paragrafo una descrizione delle responsabilità delle persone coinvolte nel processo decisionale e nella procedura di intensificazione graduale degli interventi. Se è coinvolto un comitato, illustrare il ruolo, le responsabilità e le funzioni dei membri del comitato.

2.3.1.2. Procedure da seguire

Descrivere le procedure da seguire internamente nella situazione di crisi.

2.3.1.3. Tempi per l'assunzione della decisione relativa a quale opzione di risanamento adottare Descrivere in questo paragrafo la tempistica necessaria all'adozione della decisione includendo l'indicazione dei tempi e delle modalità con cui l'Autorità di vigilanza sarà informata del fatto che gli indicatori hanno superato le soglie di attenzione prestabilite.

2.3.2. Descrizione del funzionamento degli indicatori

Descrivere in questa Sottosezione le motivazioni degli indicatori adottati indicando le possibili vulnerabilità, debolezze e minacce che gli indicatori (e le soglie stabilite per gli stessi) intendono rilevare con riferimento rispettivamente alla situazione patrimoniale, alla liquidità, alla redditività e al profilo di rischio dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

Vanno inclusi tutti gli indicatori rilevanti per l'ente in conformità agli Orientamenti EBA in materia di indicatori di risanamento (EBA/GL/2015/02).

2.4. Coerenza con il risk management framework complessivo

Descrivere come il piano di risanamento si integri con l'assetto complessivo adottato dall'ente per la gestione dei rischi (ad es: con il *Risk Appetite Framework*). Ciò richiede, in particolare, una descrizione degli indicatori rilevanti (*early warning signals*) cui l'ente o il gruppo fa riferimento nel regolare il processo di monitoraggio dei rischi, ove tali indicatori siano considerati utili ad informare il *management* della circostanza che gli indicatori di risanamento potrebbero potenzialmente superare le soglie prestabilite.

Parte 3 ANALISI STRATEGICA

3.1. Descrizione dell'ente

Fornire un quadro generale delle principali caratteristiche dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento, tra cui:

3.1.1. Descrizione del rischio strategico

Una sintetica descrizione delle vulnerabilità dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento, senza entrare nel merito del piano strategico complessivo.

3.1.2. Interconnessioni legali

Gli eventuali accordi legalmente vincolanti tra le società di un gruppo (ad es. accordi per il trasferimento di utili e perdite).

3.2. Opzioni di risanamento

3.2.1. Descrizione delle opzioni di risanamento

Descrivere sinteticamente le caratteristiche delle opzioni di risanamento identificate.

Una panoramica delle possibili caratteristiche delle opzioni di risanamento può essere fornita utilizzando come modello la tabella sottostante.

Opzioni di risanamento	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
Impatto potenziale sul			
capitale			
Cambiamenti nella			
composizione del			
capitale			
Impatto potenziale sulla			
liquidità			
Variazioni attese dalla			
riduzione degli attivi di			
bilancio			
Ipotesi utilizzate per la			
valutazione dell'impatto			
sul capitale e liquidità			

Tempistica prevista per l'impatto	
Elenco sintetico dei rischi legati all'attuazione	
Livello probabile di efficacia dell'opzione per l'ente	
(bassa/media/alta) Responsabilità interne	

3.2.2. Azioni necessarie sul capitale e sulla liquidità

Descrivere le azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie a mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento che hanno lo scopo primario di garantire la redditività delle principali linee di business, e se del caso, delle funzioni essenziali.

3.2.3. Mantenimento e/o ripristino dei fondi propri

Descrivere le disposizioni e le misure volte a mantenere o ripristinare i fondi propri dell'ente o del gruppo attraverso operazioni esterne di ricapitalizzazione e interventi interni tesi a migliorare la posizione patrimoniale dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

3.2.4. Accesso al contingency funding

Descrivere le disposizioni e le misure intese ad assicurare che l'ente o gli enti inclusi nel piano di risanamento abbiano un accesso adeguato a fonti di finanziamento d'emergenza che consentano loro di continuare a svolgere la propria attività e di far fronte agli obblighi che giungono a scadenza. Tali misure comprendono azioni esterne all'ente/gruppo e, se del caso, misure finalizzate a redistribuire la liquidità disponibile all'interno del gruppo.

3.2.5. Riduzione del rischio e della leva finanziaria

Descrivere le disposizioni e le misure per ridurre il rischio e la leva finanziaria, o per ristrutturare le linee di business, includendo, se del caso, un'analisi degli attivi, delle entità giuridiche o delle linee di *business* rilevanti che possono essere ceduti.

3.2.6. Ristrutturazione volontaria del debito

Descrivere le disposizioni e le misure il cui principale obiettivo sia conseguire una ristrutturazione delle passività senza che ciò configuri un inadempimento o attivi la risoluzione di contratti, il declassamento o eventi simili.

3.2.7. Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto comprende una valutazione dell'impatto finanziario e operativo che indichi gli impatti attesi in termini di solvibilità, liquidità, fonti di finanziamento e operatività dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

3.2.8. Valutazione dei rischi

Includere in questa Sottosezione una valutazione del rischio associato a ciascuna opzione di risanamento, avvalendosi dell'eventuale esperienza acquisita nell'eseguire tale opzione o una qualunque altra misura equivalente.

3.2.9. Gli impedimenti sostanziali all'esecuzione del piano di risanamento

Fornire un'analisi e una descrizione dei possibili impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano, nonché una valutazione sul se e come superare tali impedimenti.

3.2.10. Gli impedimenti sostanziali all'attuazione delle opzioni di risanamento

Se del caso, fornire un'analisi dei potenziali ostacoli all'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento derivanti dalla struttura del gruppo o da accordi infragruppo (includendo la valutazione sull'esistenza di sostanziali impedimenti operativi o legali ad un tempestivo trasferimento di fondi propri o attività o rimborso di passività all'interno del gruppo).

3.2.11. Soluzioni ai potenziali impedimenti

Elencare le possibili azioni da intraprendere per superare gli impedimenti di cui alle Sottosezioni 3.2.9 e 3.2.10.

3.2.12. Valutazione delle tempistiche previste per l'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento

Indicare le tempistiche in maniera distinta per ciascuna delle opzioni di risanamento.

3.2.13. Valutazione dell'efficacia delle opzioni di risanamento e dell'adeguatezza degli indicatori alla luce del profilo di rischio dell'ente

Indicare in questa Sottosezione lo scenario di stress, inteso come una situazione incentrata sulle principali vulnerabilità identificate nella quale le opzioni di risanamento sono attuate secondo quanto previsto nel piano, e che consente di valutare l'efficacia delle opzioni di risanamento alla luce del profilo di rischio dell'ente.

3.3. Indicatori del piano di risanamento (recovery indicators)

Descrivere, così come indicati nel piano:

- gli indicatori di risanamento relativi alla posizione patrimoniale,
- gli indicatori di risanamento relativi alla posizione di liquidità,
- gli indicatori di risanamento relativi alla redditività,
- gli indicatori di risanamento relativi alla qualità degli attivi.

Il piano deve riportare almeno un indicatore, fra quelli elencati nell'Allegato II degli Orientamenti EBA(¹) per ognuna delle aree di rischio summenzionate. Laddove l'ente ritenga che un determinato indicatore dell'elenco EBA non sia coerente con la propria situazione, può sostituirlo con un altro indicatore ritenuto più adeguato (²).

L'inserimento di ulteriori indicatori per ognuna delle quattro categorie obbligatorie e l'utilizzo di indicatori "a presunzione relativa" (indicatori basati sul mercato e gli indicatori macroeconomici) sono in ogni caso richiesti qualora ciò sia necessario per assicurare piena coerenza con il modello di business, le caratteristiche dell'ente e con quanto rappresentato nel complessivo sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP).

Alle SIM non è richiesto l'inserimento nei piani di indicatori di risanamento relativi alla qualità delle attività.

3.4. Scenari di stress finanziario

Descrivere almeno uno scenario di stress, nel quale l'ente effettui una valutazione di fattibilità sull'efficace realizzazione delle opzioni di risanamento contenute nel piano.

Lo scenario deve focalizzarsi sulle principali vulnerabilità che assumono rilievo per l'ente (cfr. definizione di scenario alla Sottosezione 3.2.13).

⁽¹⁾ EBA GL on recovery plan indicators, Annex II (EBA/GL/2015/02).

⁽²) In particolare, alle SIM è rimessa la facoltà di individuare altri indicatori di risanamento relativi alla posizione di liquidità, in linea con il proprio modello di businesse coerenti con le analisi formulate in sede ICAAP sul rischio di liquidità.

Indicare ulteriori scenari di stress (³), qualora ciò sia necessario alla luce del profilo di rischio dell'ente, per valutare l'efficacia delle opzioni di risanamento previste dal piano per riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria.

Parte 4 PIANO DI COMUNICAZIONE

4.1. Comunicazione interna

Elencare le azioni necessarie a garantire una comunicazione interna adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente (ad es. scambi di messaggi di posta elettronica, Q&A, riunioni generali) nei confronti:

- del personale;
- delle organizzazioni sindacali o di altri rappresentanti del personale.

4.2. Comunicazione esterna

Elencare le azioni necessarie ad assicurare una comunicazione adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

L'indicazione delle azioni necessarie ad assicurare una comunicazione adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente nei confronti di altri *stakeholders* esterni è rimessa all'ente in considerazione delle proprie specificità.

Parte 5 AZIONI PREPARATORIE

Descrivere le misure necessarie a superare gli impedimenti all'efficace attuazione delle opzioni di risanamento.

10

⁽³⁾ Cfr. EBA GL on the range of scenarios to be used in recovery plans (EBA/GL/2014/06).